

147

25 147 / 09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 22/04/2009

SENTENZA  
N. 00880 /2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GRASSI ALDO	PRESIDENTE	
1. Dott. PETTI CIRO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. TERESI ALFREDO	"	N. 004640/2009
3. Dott. FIALE ALDO	"	
4. Dott. MARMO MARGHERITA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) BALDINI DANILO N. IL 22/03/1950  
 avverso SENTENZA del 11/07/2008  
 CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere  
FIALE ALDO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio  
dal sig. FRACIARDI  
per diritti € 1,77  
il 17/6/09  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio  
dal sig. IL SILE 24800  
per diritti € 1,77  
il 17/6/09  
IL CANCELLIERE

Udito il Procuratore Generale in persona del

M. Guglielmo PASARENTANDO

che ha concluso per il rigetto del ricorso

~~Udito, per la parte civile, l'Avv.~~

Udito il difensore, Avv. Luigi BALICE

il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza dell'11.7.2008, confermava la sentenza 21.11.2006 del Tribunale monocratico di Piacenza, che aveva affermato la responsabilità penale di **Baldini Danilo** in ordine al reato di cui:

-- all'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, [poiché – al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto relative agli anni 1991-1995, di importo complessivo pari ad euro 336.305,30 – alienava in modo simulato o comunque fraudolento alla s.r.l. "G.G.B. & S.C.", di cui era legale rappresentante la moglie convivente Gabriella Gandolfi, un'unità immobiliare di cui era proprietario, sita in Piacenza alla via Croce, n. 9, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva – in Piacenza, il 12.11.2001]

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena (interamente condonata) di mesi quattro di reclusione.

La Corte di merito riteneva infondata la proposta eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per pretesa indeterminatezza del capo di imputazione e ribadiva la pronuncia di responsabilità, evidenziando che il prezzo di vendita dell'immobile era stato, immediatamente dopo la stipula del contratto traslativo, restituito alla società acquirente ed il relativo pagamento era stato annotato nelle scritture contabili societarie come "finanziamento da socio", sebbene l'imputato non facesse più parte della società.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Baldini**, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:

-- la nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione;  
-- la inesistenza del reato, anche sotto il profilo della inconfigurabilità del dolo, in quanto il trasferimento dell'immobile sarebbe stato effettivo e non simulato ed il successivo versamento del prezzo di acquisto alla società acquirente sarebbe stato annotato nella contabilità societaria come "finanziamento da socio" per mero errore materiale, trattandosi comunque di rituale "finanziamento di terzo" (secondo la deposizione resa dal commercialista ragioniere Mancini). La mancata richiesta di restituzione di detto prestito non avrebbe alcuna rilevanza rispetto alla ritenuta simulazione ed il permanere del credito di esso imputato quale debito iscritto nel bilancio di una società perfettamente solvibile avrebbe comunque implicato la possibilità, per il Servizio riscossione tributi, di "aggregare il credito sotto la forma del pignoramento presso terzi".

Egli, infine, (che disponeva anche di altri beni immobili e mobili registrati) solo nell'anno 2003 si era trovato ad affrontare una procedura di riscossione coattiva promossa dall'Agenzia delle Entrate, sicché, all'epoca del trasferimento dell'immobile sito in via Croce, non aveva inteso sottrarre detto immobile ad alcuna procedura esattoriale esecutiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

1. Infondata è la prima doglianza, in quanto non sussiste nullità del decreto di citazione a giudizio, ai sensi del 2° comma dell'art. 552 c.p.p., qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, si da potere consentire una difesa adeguata [vedi Cass., Sez. III, 8.9.1996, n. 2853 e Sez. I, 14.1.2000, n. 382].

Nella specie esattamente la Corte di merito ha rilevato che, nel capo di imputazione, esiste un concreto e compiuto riferimento alla condotta ascritta all'imputato, sicché quegli è stato

A. Pale

messo in grado di formulare in modo esauriente ed efficace le proprie difese nel rispetto del contraddittorio.

2. La **fraudolenza della alienazione immobiliare** è stata ritenuta, in sede di merito (e le argomentazioni svolte nelle sentenze di I e II grado si integrano al riguardo), con motivazione adeguata e logica; la sentenza impugnata – in particolare – esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa, illustrando esaurientemente le modalità attraverso le quali il Baldini ha diminuito il proprio patrimonio, compromettendo l'interesse dell'Erario alla conservazione delle garanzie patrimoniali che presidiano il credito tributario.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione dei fatti e dell'attribuzione degli stessi alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, ed il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

3. Quanto all'ultima doglianza, poi, va ribadito l'orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo il quale, la **fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, è diversa rispetto all'omologa fattispecie, oggi abrogata, di cui all'art. 97, comma 6°, del D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dall'art. 15, comma 4°, della legge n. 413/1991), in quanto – a fronte della identità sia dell'elemento soggettivo costituito dal fine di evasione ed integrante il dolo specifico, che della condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta – la nuova fattispecie, da un lato, non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, **non richiede** l'evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia **la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva**.

La nuova fattispecie delittuosa costituisce reato *"di pericolo"* e non più *"di danno"* e l'esecuzione esattoriale, quindi, non configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della perfezione del delitto, pertanto, *è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione* – idoneità da apprezzare con giudizio *ex ante* – e non anche l'effettiva verifica di tale evento [vedi Cass.: Sez. III, 9.4.2008, n. 14720; Sez. V, 26.2.2007, n. 7916 e Sez. III, 18.5.2006, n. 17071].

Nella vicenda in esame i giudici del merito hanno congruamente verificato la idoneità della condotta ad impedire, quanto meno parzialmente, il soddisfacimento del credito erariale (stante l'affermata esiguità del valore dell'altro immobile di proprietà dell'imputato, che non è stata smentita con elementi concreti in ricorso) e – quanto all'*elemento soggettivo del reato* – risulta che lo stesso imputato, già nell'anno 2000, era perfettamente consapevole della sussistenza del proprio ingente debito fiscale ed aveva ritenuto di non avvalersi della possibilità di condono fiscale, perché *"finanziariamente impraticabile"* per carenza di liquidità.

4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,  
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

A. P. Cole

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
ROMA, 22.4.2009

Il Consigliere rel.

*Alto Cole*

Il Presidente

*Giulio Pan*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
II 17 GIU. 2009  
IL CANCELLIERE CI  
(Fausto Mensurati)

*M.*

